

**CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO  
PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI UPS RELATIVI AI  
DATACENTER DEL  
PRESIDIO OSPEDALIERO DI PORDENONE**

**Art. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO**

Il servizio ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di manutenzione preventiva e correttiva a n. 4 sistemi UPS Metasystem Trimod 30 (ora Legrand/Bticino) a servizio dei locali data center della Azienda Sanitaria "Friuli Occidentale" (in seguito denominata ASFO), sede ospedaliera di Pordenone, composti come di seguito riportato:

A) Data Center primario ubicato al 1° piano pad. D – UPS installati al piano interrato del medesimo padiglione:

- n. 1 UPS composto da unità di potenza mod. PTH0054 s/n K40Y504346 dotata di 8 moduli di potenza da 3,4kVA modello PAT0008, integrata da n. 2 cabinet batterie modello PTH004 serie K405Y00996 e K405Y00997, ciascun cabinet dotato di 16 cassette batterie codice PAT0002, scheda LAN codice PAI0028.
- n. 1 UPS composto da unità di potenza mod. PTH0054 s/n K40Y504347 dotata di 8 moduli di potenza da 3,4kVA modello PAT0008, integrata da n. 2 cabinet batterie modello PTH004 serie K405Y00995 e K405Y00998, ciascun cabinet dotato di 16 cassette batterie codice PAT0002, scheda LAN codice PAI0028.

Installazione Ottobre 2010, sistemi oggetto di contratto di manutenzione in scadenza il prossimo 30 Maggio c.a.

B) Data Center secondario ubicato al piano terra pad. B – UPS installati su locale attiguo:

- n. 1 UPS composto da unità di potenza mod. PTH0054 s/n M28Y507020 dotata di 8 moduli di potenza da 3,4kVA modello PAT0007, integrata da n. 2 cabinet batterie modello PTH004 serie M455Y01590 e M455Y01592, ciascun cabinet dotato di 16 cassette batterie codice PAT0002, scheda LAN codice PAI0029.
- n. 1 UPS composto da unità di potenza mod. PTH0054 s/n M28Y507028 dotata di 8 moduli di potenza da 3,4kVA modello PAT0007, integrata da n. 2 cabinet batterie modello PTH004 serie M455Y01591 e M455Y01594, ciascun cabinet dotato di 16 cassette batterie codice PAT0002, scheda LAN codice PAI0029

Installazione Dicembre 2012, sistemi oggetto di contratto di manutenzione in scadenza il prossimo 30 Maggio c.a.

**Art. 2 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

**Manutenzione programmata**

Il servizio prevede l'esecuzione di visite di manutenzione programmata ai sistemi con cadenza semestrale, da eseguirsi in linea di massima nei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno nelle giornate lavorative canoniche (lunedì ÷ venerdì).

La manutenzione programmata dovrà prevedere l'esecuzione delle seguenti attività:

- verifica ambientale, funzionale e di installazione
- verifica e diagnosi della presenza di allarmi od altri parametri di sicurezza;
- verifica ed analisi degli eventi memorizzati;
- verifica del corretto funzionamento del bypass statico e di quello di manutenzione;
- verifica flussi dell'aria di raffreddamento;
- verifica stato delle batterie, della tensione e della compensazione della temperatura;
- verifica tensione, frequenza erogata e caratteristiche del carico applicato;

- pulizia dei sistemi in particolare delle zone di aspirazione dell'aria (con sostituzione o pulizia filtri ove presenti).
- controllo dei parametri di programmazione.
- controllo e calibrazione dei punti di misura
- aggiornamento del firmware qualora contemplato dal costruttore.

E comunque tutte le ulteriori od aggiunte verifiche secondo il manuale di manutenzione dei sistemi redatto dal costruttore.

Dettagliata elencazione dell'attività svolta nell'opera di manutenzione preventiva dovrà essere riportata dall'offerente nel documento "Proposta di servizio" da predisporre per l'offerta.

Al termine di ciascuna visita dovrà essere redatto un verbale di lavoro riportante l'attività eseguita.

### **Manutenzione correttiva**

Qualora a seguito di problematiche funzionali dei sistemi dovesse rendersi necessario l'esecuzione di un intervento tecnico (straordinario di natura correttiva), lo stesso dovrà essere eseguito in loco entro 8 ore lavorative dalla richiesta di intervento (giornate lavorative lunedì ÷ venerdì, con esclusione dei festivi).

Gli interventi di manutenzione correttiva saranno in numero illimitato.

Tutti gli oneri necessari per la presenza del tecnico, quali spese viaggio, trasferte, ore viaggio, diarie, ore lavoro in loco ecc., sono da intendersi inclusi nel contratto di manutenzione.

Eventuali ricambi necessari, ad esclusione delle batterie come meglio sotto specificato, dovranno essere prontamente sostituiti senza oneri per il committente.

### **Sostituzione batterie**

Sono esclusi dal presente contratto i costi di fornitura delle batterie rimanendo comunque in copertura contrattuale gli oneri derivanti dall'opera di rimozione delle vecchie batterie, sostituzione con le nuove, verifica e ritaratura degli UPS.

Qualora si presentasse la necessità di procedere con la sostituzione delle batterie, la ditta manuttrice dovrà trasmettere preventivo di spesa ed attendere autorizzazione da parte di questa Azienda Sanitaria prima di procedere.

Il costo del singolo cassetto batterie dovrà essere riportato nel documento "Proposta di servizio". Tale costo costituirà elemento di valutazione del Committente per autorizzare in futuro la sostituzione delle batterie, attendendo che il costo nel tempo sia giustificato in relazione ai tassi inflattivi ed a quelli delle materie prime o comunque in linea con i costi di mercato al momento della sostituzione di analoghi prodotti.

Le batterie sostituite dovranno essere ritirate dalla ditta manuttrice e smaltite secondo quanto previsto dalla normativa vigente (direttiva 2006/66/EC, D.Lgs. n. 188 del 20 novembre 2008, successive integrazioni e correzioni e qualsiasi altra normativa in vigore).

### **Art. 3 - VARIAZIONE NELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE**

Nel corso dell'esecuzione del contratto, i livelli di servizio richiesti, potrebbero subire delle variazioni, anche a seguito di mutate esigenze organizzative e funzionali correlate con l'attività sanitaria di questa Azienda. Conseguentemente e a seguito di formale richiesta della stessa, la ditta aggiudicataria si impegna a negoziare le nuove condizioni contrattuali.

Le variazioni sono ammesse nei limiti stabiliti dall'art. 106, del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Nel caso specifico di cessazione dei servizi manutentivi oggetto della presente fornitura, sarà sufficiente una semplice comunicazione da parte dell'Azienda alla ditta aggiudicataria e l'importo del contratto sarà ricalcolato sulla base della quota parte dismessa riconoscendo alla ditta il debito per

le prestazioni fino a quel momento eseguite. Per lo stesso motivo il contratto potrà essere risolto con decorrenza dal mese successivo a quello di comunicazione della disdetta, riconoscendo alla ditta il debito per le prestazioni fino a quel momento eseguite.

ASF0 si riserva di dismettere nel corso del periodo contrattuale uno, più o tutti i sistemi oggetto del servizio, dando comunicazione all'affidatario del servizio stesso con almeno 30 giorni di anticipo.

Il servizio in parola potrà inoltre essere modificato in caso di insufficiente disponibilità finanziaria conseguente a manovre di contenimento della spesa sanitaria operate dallo Stato o dalla Regione Friuli Venezia Giulia, o di modifiche organizzative o dell'ambito di competenza di questa Azienda Sanitaria.

#### **Art. 4 - DURATA DELLA SERVIZIO ED IMPORTO CONTRATTUALE**

Il servizio decorrerà dal 1° Luglio 2020 e terminerà il 30 Giugno 2025, per la durata pertanto pari ad anni 5 e l'importo presunto del servizio è pari a complessivi euro 34.000 IVA esclusa.

#### **Art. 5- PERSONALE IMPIEGATO E CAPACITA' TECNICA DELL'OFFERENTE**

Il personale impiegato per le attività previste all'articolo precedente dovrà possedere documentata conoscenza e formazione per operare sulle apparecchiature oggetto del presente appalto nonché una esperienza pregressa di almeno 2 anni in attività di manutenzione dei sistemi di produzione METASYSTEM con potenza non inferiore a 15 KVA. Specifica dichiarazione dovrà essere formulata in fase di offerta (vedere modulo dichiarazioni/impegni e anticorruzione).

La ditta aggiudicataria nello svolgimento del servizio descritto dovrà, per quanto di sua competenza, applicare metodi propri dei Sistemi di Qualità Aziendali come definiti nelle norme della serie UNI-EN; ISO 9000 edizione 2000 ed in conformità a quanto previsto dalle norme di buona tecnica e della legislazione vigente.

La ditta offerente dovrà attestare di svolgere in proprio, o di aver svolto sempre in proprio negli ultimi 3 anni, attività di manutenzione preventiva e correttiva su sistemi modulari modello TRIMOD od ARCHIMOD, sempre prodotti dal costruttore BTICINO/METASYSTEM e per una potenza complessiva dei sistemi mantenuti non inferiore ad 80KVA (sommatoria delle potenze di ciascun UPS mantenuto).

Dettagliata elencazione dovrà essere acclusa all'offerta tecnica, sulla quale andrà riportato il sito di installazione nonché il numero, il modello del sistema, la potenza dello stesso ed il periodo di manutenzione.

La presentazione dell'offerta da parte del concorrente vale come implicita dichiarazione di conoscenza dei sistemi oggetto dell'appalto, della tecnologia di costruzione degli stessi e della capacità di mantenerli e/o riportarli in efficienza e, se previsto, di introdurre le correzioni e miglioramenti previsti dal costruttore dei sistemi.

Questa Azienda si riserva di eseguire le verifiche del caso sulle dichiarazioni prodotte dall'offerente nonché di richiedere la corrispondenza tra l'identificativo del tecnico ed il suo nominativo

#### **ART. 6 - PRESCRIZIONI INERENTI IL PERSONALE E RISCHI INTERFERENZIALI.**

L'esecuzione delle attività aggiudicate deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs 81/08 e s.m.i. A tale scopo prima dell'inizio dei lavori verrà redatto opportuno Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali del quale tutto il personale impiegato dovrà essere informato.

Si allega alle presenti Condizioni, il documento "Note informative sui Rischi Aziendali" contenente l'informazione sui principali rischi presenti nell'Azienda e le indicazioni integrative di tipo preventivo per le Ditte appaltatrici che vi operano. Si segnala in proposito che il servizio preposto a fornire tutte le indicazioni utili per lo svolgimento delle attività secondo le disposizioni vigenti in

materia di sicurezza (D.Lgs 81/2008) è il Servizio di Prevenzione-Protezione Aziendale contattabile ai recapiti telefonici 0434/399503 e 398677.

Tutti i prezzi offerti si intendono comprensivi degli oneri per la sicurezza specifici propri dell'attività della Ditta aggiudicataria (oneri di sicurezza aziendali), dalla stessa dichiarati nella propria offerta.

La ditta, inoltre, dovrà specificare in maniera sufficientemente dettagliata gli eventuali oneri per l'abbattimento dei rischi interferenziali determinati dalle ulteriori misure preventive e protettive supplementari rispetto a quelle normalmente praticate per rendere sicure le proprie attività (art. 5 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.). Tali costi non possono essere soggetti a ribasso.

Considerato:

- che i rischi connessi alle operazioni sui sistemi UPS oggetto dell'appalto, di manutenzione preventiva, interventi correttivi su chiamata, sostituzione ricambi e quanto altro, sono considerati rischi specifici propri dell'attività dell'appaltatore e pertanto non rientrano tra i rischi interferenziali soggetti alla disciplina dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08;
- che le attività svolte nei luoghi di lavoro oggetto del contratto di appalto (d'opera o di somministrazione) dagli operatori del D.d.L. Committente si configurano tra quelle comprese nell'art. 29 comma 6-ter del D.Lgs. 81/08 così come modificato dal D.Lgs. 69 del 21 giugno 2013 (a basso rischio infortunistico);
- che nei luoghi oggetto d'appalto le attività verranno svolte in assenza dei rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3-bis del D.Lgs. 81/08 e ss.mm. (agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o rischi particolari di cui all'allegato XI);
- che, sempre relativamente ai luoghi di prestazione d'opera, questi ultimi sono locali tecnici ad accesso limitato e controllato, per cui il rischio di interferenze è disciplinato dal controllo sull'accesso attuato.

La ditta appaltatrice si troverà comunque ad agire in ambienti nuovi dotati di specifici rischi e sistemi per la gestione delle emergenze. Si ritiene pertanto di riportare nel DUVRI tali eventualità.

La Ditta impiegherà personale dipendente di sicura moralità che dovrà mantenere nell'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto un contegno irreprensibile e decoroso e sarà tenuto ad osservare tutte le norme e disposizioni generali e disciplinari. L'Aggiudicatario trasmetterà per iscritto l'elenco aggiornato dei nominativi del personale addetto al servizio, con l'indicazione completa delle generalità, delle qualifiche, delle mansioni ricoperte e si impegna a mantenere lo stesso personale per tutta la durata contrattuale; ogni variazione di personale deve essere comunicata alla S.C. Innovazione e Gestione Tecnologie. L'Appaltatore è unico ed esclusivo responsabile nei confronti del personale dipendente nell'adempimento di tutte le obbligazioni di legge, normative e contrattuali, disciplinanti il rapporto di lavoro e in particolare di tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi. Dovrà in ogni caso predisporre e controllare che le attività vengano prestate nel rigoroso rispetto delle normative antinfortunistiche, di sicurezza igienico-sanitaria, ecc.

Nel redigere l'offerta la Ditta dovrà comprendere gli oneri derivanti dagli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori per le attività proprie dell'Azienda (D.L.vo 81/08 e ss.mm.).

Si richiama al rispetto del comma 8 del DLgs 81/08 e ss.mm. che stabilisce l'obbligo per l'appaltatore o subappaltatore di munire il proprio personale, nello svolgimento dell'attività appaltata o subappaltata, di appositi tesserini di riconoscimento, corredati di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Gli stessi lavoratori saranno tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

## **ART. 7 - NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

La Ditta, con la sottoscrizione del presente affidamento, si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti dell'AsFO che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa AsFO nei confronti della medesima Impresa nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

La Ditta, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente affidamento, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti dell'AsFO, approvato con il decreto n. 50 del 30/1/2015 ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

A tal fine la ditta dà atto che l'AsFO gli ha trasmesso copia del Codice stesso per una sua più completa e piena conoscenza e si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

Il codice di comportamento è in ogni caso pubblicato sul sito internet aziendale:

[https://asfo.sanita.fvg.it/export/sites/aas5/it/amministrazione\\_trasparente/allegati/codice\\_di\\_comportamento\\_AAS5.pdf](https://asfo.sanita.fvg.it/export/sites/aas5/it/amministrazione_trasparente/allegati/codice_di_comportamento_AAS5.pdf)

L'Operatore Economico s'impegna altresì a sottoscrivere il patto di integrità adottato dall'AsFO che si allega alla procedura di gara.

## **ART. 8 - CONTROLLO DI QUANTITÀ E QUALITÀ**

AsFO, tramite i propri incaricati e con la piena collaborazione dell'Aggiudicatario, potrà effettuare in qualsiasi momento, controlli circa la qualità e funzionalità del servizio svolto.

L'esito positivo dei controlli non esonera il Fornitore da eventuali responsabilità derivanti da difetti, imperfezioni e difformità nell'esecuzione del servizio non facilmente riconoscibili o che comunque non fossero emersi nell'atto dei controlli sopra citati.

## **Art. 9 – CAUZIONE DEFINITIVA**

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016, l'Aggiudicatario, prima dell'esecuzione del contratto e a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento e salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, dovrà costituire, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, una garanzia definitiva del 10% dell'importo contrattuale (al netto dell'iva), che potrà essere costituita sotto forma di cauzione o fidejussione, con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs 50/2016.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia sarà considerata come rinuncia, da parte della ditta, all'espletamento del servizio in argomento e determinerà la risoluzione ipso iure del contratto, con imputazione alla Ditta di ogni spesa sostenuta per il ricorso ad altro Fornitore.

La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e potrà essere restituita alla ditta solo dopo che siano state definite le reciproche ragioni di debito e di credito e ogni altra eventuale pendenza, salvo l'applicazione di quanto previsto dall'art. 103 comma 5 del D.Lgs 50/2016 relativamente allo svincolo progressivo.

In caso di inadempimenti contrattuali l'Azienda Sanitaria esercita la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, a presidio di tutte le obbligazioni principali e accessorie a carico della ditta, fatto salvo sempre l'ulteriore richiesta di risarcimento danni e imputazione di ogni altro maggiore onere o spesa sostenuta.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

#### **ART. 10 - SUBAPPALTO**

I soggetti affidatari dei contratti sono tenuti a seguire in proprio le forniture ed i servizi compresi nel contratto, salvo quanto disposto dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016, dichiarando in offerta le parti che intendono subappaltare.

Subappaltatori e subaffidatari sono tenuti all'osservanza degli obblighi introdotti dalla L. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **ART. 11 -- FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

Il pagamento avverrà a seguito di presentazione di fattura elettronica (Codice Univoco Ufficio: UFO2ET). Le fatture sono assoggettate alla normativa dello "split payment".

Le rate di canone relative al servizio in argomento dovranno essere fatturate su base **semestrale posticipata** rispetto al periodo di riferimento, **al netto della ritenuta di legge di cui all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50** e s.m.i.; gli eventuali addebiti per materiale non incluso nel canone contrattuale, saranno fatturati a parte.

Le fatture saranno liquidate dopo l'accertata regolare esecuzione da parte della S.C. Innovazione e Gestione Tecnologie e dovranno riportare analiticamente gli interventi effettuati, con riferimento ai rapporti di lavoro.

**Il pagamento delle fatture sarà effettuato con mandato della Tesoreria di questa Azienda entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle stesse.**

Qualora si verificassero contestazioni, il termine di pagamento rimarrà sospeso fino alla definizione della pendenza.

#### **ART. 12 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

Ai sensi del combinato disposto dagli articoli 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e 1456 del codice civile, il presente contratto dovrà considerarsi risolto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

In caso di appaltatore costituito in forma di associazione temporanea d'impresе la risoluzione opera anche nel caso in cui l'inadempienza riguardi una sola delle imprese riunite.

L'appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale

ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

(salvaguardia per eventuali modifiche della specifica norma di legge. La presente clausola si considera come non apposta qualora le disposizioni in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari recate dalla L. n. 136 del 2010 vengano abrogate. La sospensione in tutto o in parte dell'efficacia delle citate disposizioni, ovvero la modifica delle stesse, determina l'obbligo per le parti di revisione della presente clausola allo scopo di adeguarla alle sopravvenienze normative).

### **ART. 13 - PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Aggiudicatario è responsabile di assicurare la continuità del servizio di manutenzione al sistema oggetto delle presenti Condizioni.

Qualora la richiesta di prestazioni non fosse soddisfatta entro i termini previsti dal contratto senza che la ditta aggiudicataria abbia dato valide giustificazioni scritte, per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale pari allo 0,1% dell'importo contrattuale, con una penale minima di € 100,00/giorno, fino all'importo massimo del 10% del valore del contratto, IVA esclusa.

Sono in ogni caso fatte salve le azioni per il risarcimento del maggior danno conseguente al ritardo, restando intesa la facoltà del soggetto contraente di valutare ed addebitare i danni occorsi a seguito del mancato intervento di ripristino dell'apparecchiature in questione.

Si precisa che per stabilire la decorrenza del ritardo farà fede la data e l'ora di trasmissione della richiesta di intervento.

Le suddette penali verranno comunicate all'aggiudicatario e recuperate dalle somme spettanti per le prestazioni eseguite. Nel caso in cui i corrispettivi liquidabili all'appaltatore non fossero sufficienti a coprire l'ammontare delle penali allo stesso applicate a qualsiasi titolo, l'Amministrazione si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo, qualora richiesto.

L'AsFO si riserva la facoltà di risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti dall'art. 12, anche in presenza di uno dei seguenti casi:

- 1) per esigenze organizzative, o in attuazione di disposizioni nazionali o regionali o per cause straordinarie di forza maggiore, o per eventi non oggettivamente preventivabili in sede di gara, nel qual caso la ditta aggiudicataria non potrà avanzare diritti, pretese e/o richieste di indennizzo dovute a qualsiasi titolo;
- 2) qualora la ditta non concluda le prestazioni richieste entro cinque giorni dalla diffida formale ad adempierle, fatti salvi i danni ulteriori;
- 3) dopo due formali contestazioni riguardanti il servizio;
- 4) per sospensione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, amministrazione controllata e liquidazione del fornitore;
- 5) per successione, cessione o subappalto non autorizzati da AsFO.

L'enumerazione non è esaustiva. L'Amministrazione si riserva pertanto il diritto di chiedere la risoluzione del contratto in ogni caso consentito dalla legge.

L'Azienda procederà inoltre alla risoluzione contrattuale in danno dell'Aggiudicatario nel caso:

1. di violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui all'art. 7 delle presenti Condizioni;

L'AsFO, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto alla Ditta il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali contro-deduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto/della convenzione, fatto salvo il risarcimento dei danni.

2. di sussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con l'Azienda ai sensi degli artt. 2, 6 e 7 del D.P.R. 62/2013, per quanto compatibili;
3. di inottemperanza delle disposizioni contenute nell'art. 53, comma 16-ter del D.Lvo. n. 165/2001 s.m.i..

Si richiama in materia di risoluzione del contratto, per quanto qui non espresso, l'art. 108 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016.

#### **Art. 14 CLAUSOLE DI ESCLUSIONE**

A titolo indicativo restano escluse dal presente contratto:

- riparazioni per guasti dovuti a incuria, dolo, negligenza, danni accidentali;
- atti di vandalismo;
- forza maggiore quali incendi, alluvioni, ecc.

Tali danni saranno oggetto di accertamento tramite contraddittorio e verifica diretta con l'utilizzatore.

#### **ART. 15 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in conseguenza del contratto che verrà stipulato con l'Aggiudicatario, è competente il foro di Pordenone.

#### **Art. 16 GARANZIE E RESPONSABILITÀ**

Con l'accettazione dell'appalto, l'Aggiudicatario:

- assumerà ogni responsabilità per infortuni e danni a persone, cose e locali, arrecati all'ASFO o a terzi per fatto dell'Aggiudicatario stesso o dei suoi dipendenti e/o collaboratori, nell'esecuzione degli adempimenti assunti col presente appalto;
- si impegnerà ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assicurazione sociale e prevenzione degli infortuni, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi e garantendo ai propri dipendenti occupati nei lavori di cui al presente appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro rispettivamente applicabili alla data, categoria e località in cui si svolgono i lavori.

#### **Art. 17 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

La Ditta aggiudicataria del presente servizio si impegna a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti o incaricati, nel corso di qualsiasi attività per conto dell'Amministrazione presso le sedi di quest'ultima o su apparecchi di proprietà trasferite presso la propria sede, quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dal D.Lgs. 196/2003 "Codice privacy" come modificato dal D.Lgs. 101/2018, ovvero:

- ad utilizzare i dati sensibili contenuti nelle apparecchiature e nei sistemi informatici ad esse connessi solo ed esclusivamente per le finalità strettamente inerenti gli interventi di manutenzione oggetto del presente affidamento;
- a richiedere per ogni altro utilizzo diverso dai precedenti, altrimenti espressamente vietato, esplicito e preventivo consenso scritto dell'Amministrazione;

- a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti l'obbligo a non divulgare o utilizzare a qualsiasi scopo i dati sensibili dei quali fossero comunque venuti casualmente in possesso durante qualsiasi attività per conto dell'Amministrazione.

Tutto ciò sotto la **piena responsabilità della Ditta aggiudicataria** per ogni eventuale conseguente di carattere civile o penale.

#### **Art. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL CONCORRENTE**

Come previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla ulteriore normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, l'AsFO tratterà i dati personali delle persone fisiche che rappresentano il Concorrente che partecipa alla procedura di affidamento del servizio unicamente ai fini della individuazione del miglior offerente, nonché della successiva stipula e gestione del contratto d'appalto.

Il conseguente trattamento di dati personali avverrà con le modalità indicate nel modulo di informazione sul trattamento dei dati personali che la Ditta Concorrente dichiara di aver ricevuto in allegato alla procedura.

#### **Art. 18-bis TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER CONTO DEL TITOLARE**

Qualora l'Appaltatore per svolgere il servizio oggetto del presente capitolato debba trattare dati personali dei quali è titolare l'AsFO, questa sarà designata, limitatamente al trattamento eseguito per conto del Titolare, Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

L'AsFO, Titolare del trattamento dei dati personali, provvederà con atto successivo e previa valutazione dell'impatto ex art. 35 del Regolamento UE 2016/679, a designare quale Responsabile del trattamento l'Appaltatore, fornendogli le istruzioni in merito, con particolare riguardo alle modalità, durata, natura e finalità del trattamento, tipo di dati personali e categorie di interessati, obblighi e diritti del Titolare e del Responsabile del trattamento a cui la stessa dovrà attenersi nell'esecuzione dei trattamenti di dati personali in per conto del Titolare.

#### **Art. 18-ter MISURE DI SICUREZZA PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

La Ditta appaltatrice dichiara espressamente con la sottoscrizione del contratto di assicurare l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento di dati personali conseguente l'affidamento del servizio soddisfi i requisiti del Regolamento UE 2016/679 e garantisca la tutela dei diritti e il mantenimento di un livello di sicurezza adeguato al rischio di violazione del diritto alla protezione dei dati personali, tenuto conto della natura, oggetto, contesto e finalità del trattamento eseguito; la verifica della sussistenza di tali misure è condizione essenziale per l'aggiudicazione definitiva del servizio oggetto del presente capitolato.

L'Appaltatore assicura di mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie ad eseguire le operazioni di verifica previste dall'art. 28 lettera "h" del Regolamento UE 2016/679, i cui esiti saranno elemento di valutazione in sede di revoca, nuova attribuzione o proroga del servizio oggetto del presente capitolato.

L'Operatore, si obbliga a comunicare senza ritardo al Titolare del trattamento dei dati ogni possibile ipotesi di violazione dei dati personali ai fini del rispetto delle indicazioni di cui agli articoli 33 e 34 del Regolamento Ue 2016/679 ed a seguire le istruzioni operative da questo specificatamente impartire.

## ART. 19 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni particolari e nelle Norme di Partecipazione allegate, si rinvia alle disposizioni vigenti, comunitarie e nazionali, in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi ed in particolare la legge e il regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato, nonché la normativa della Regione Friuli Venezia Giulia vigente nella stessa materia.

## INFORMAZIONI

Si comunica che:

- Direttore della S.C. Innovazione e Gestione Tecnologie dell'AsFO è l'ing. Maurizio Rizzetto
- Lo stesso ing. Maurizio Rizzetto è responsabile del Procedimento della procedura in oggetto
- Referente tecnico: Angelo Dario (tel. 0434 399253 e-mail [angelo.dario@asfo.sanita.fvg.it](mailto:angelo.dario@asfo.sanita.fvg.it))
- Referenti per la pratica amministrativa: Cozzi Daniela (tel. 0434 399886 fax 0434 399805 e-mail [ibi@asfo.sanita.fvg.it](mailto:ibi@asfo.sanita.fvg.it)); Pennacchia Rita Elena (tel. 0434 399902 e-mail [ibi@asfo.sanita.fvg.it](mailto:ibi@asfo.sanita.fvg.it))

PER ACCETTAZIONE

Timbro ditta e firma del titolare/legale rappresentante

---

Dichiara inoltre di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole previste dal CSA: Art. 4 (Durata del servizio), art. 11 (Fatturazione e pagamento), 13 (Penalità e risoluzione del contratto), art. 15 (Definizione delle controversie).

DATA \_\_\_\_\_

PER ACCETTAZIONE

Timbro ditta e firma del titolare/legale rappresentante

---